



MODULO 1



La sicurezza sul lavoro nel settore Agricolo



**UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI UDINE**



Ribaltamento di mezzi agricoli



Ieri



Oggi



**UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI UDINE**



Caduta dall'alto




**UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI UDINE**



Settore agricolo

Visione settore
Agricolo stereotipato



- Molto spesso si considera questo settore come un
- 1) Comparto omogeneo
 - 2) Poca occupazione (2-3% della popolazione attiva)
 - 3) Processi sempre standardizzati
 - 4) Visione bucolica del lavoro
 - 5) Poco meccanizzato
 - 6) Scarso rischio
 - 7) Legato esclusivamente all'ambiente "fattoria"
 - 8) Aziende familiari
 - 9) Agricolo=Rurale




**UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI UDINE**



Settore agricolo

Visione complessa

Settore estremamente **eterogeneo con** numerose variabili
Connesse anche a fattori di tipo Biotico Ambientale




UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI UDINE

5



Settore agricolo



6



Tipologie di attività estremamente diversificate, non sempre standardizzabili, essendo il ciclo produttivo agricolo influenzato da:

- Fattori fisiologici della specie coltivata
- Fattori di tipo meteorologico
- Fattori di tipo etologico riproduttivo per specie allevata



Attività agricola che può essere condizionata :

- Luogo di lavoro non sempre codificato o codificabile
- Lavorazioni in solitudine
- Lavorazioni in quota
- Lavorazioni in ambienti estremi
- Lavorazioni in cantieri temporanei e mobili





L'analisi della componente ambientale consente di ricostruire e di avere sotto controllo in maniera precisa e aggiornata le varie realtà presenti in una azienda e di definire le caratteristiche strutturali e le attività di interazione con gli spazi aperti



**UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI UDINE**

9



Ogni settore produttivo ha flussi di lavoro, metodologie, parchi macchine differenti in base a fattori intra-aziendali, per cui non è sempre facile effettuare una valutazione complessiva della macro-area agricoltura.

Nel tema della sicurezza sul lavoro i dati molto spesso sono aggregati e non permettono una facile lettura del comparto



**UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI UDINE**

10



Settore agricolo



Visione complessa

- TIPOLOGIA DI AZIENDA
- Ditta Individuale:
 - Impresa familiare (art. 230 bis c.c.)
 - IAP (Imprenditore Agricolo Professionale)
 - Coltivatore diretto del fondo
 - Società semplice
 - Altra forma societaria (Snc, Sas, Spa, Coop.)



Tipologie
Di forme di conduzione
diverse con regimi e regolamentazione specifiche




UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI UDINE

Es: scambio di mano d'opera

11



Settore agricolo



- Popolazione lavorativa agricola con età medio alta
- Tipologia di azienda con poco personale strutturato
- Presenza di personale non specializzato
- Forte turnazione in alcuni settori (vivaismo, ortofloro, ecc)
- Forme di lavoro non contrattualizzate
- Mano d'opera di origine extracomunitari con problematiche di comunicazioni o lavoro in nero
- Terzializzazione di fasi di lavoro aziendali



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI UDINE

12



Settore agricolo



Visione complessa

A livello economico il margine di redditività è molto variabile;

- Logiche assistenzialista
- Premi di produzione
- Scarsa visione di mercato


Difficoltà nella programmazione, anche in termini di investimenti sulla sicurezza sul lavoro



Settore agricolo



Visione complessa



Insieme di variabili connessi al profilo
Imprenditore agricolo



Settore agricolo



Destinazione d'uso dei locali non sempre appropriata

Locali fatiscenti e non sempre agibili

Elevatissima presenza di amianto nelle aziende

Elementi riferiti alle situazione medie



**UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI UDINE**

15



Settore agricolo

- Parco macchine agricolo datato (media nazionale 25 anni)
- Difficoltà nella sostituzione del parco macchine (prezzo medio elevato)
- Macchine lavorano poco e male (media nazionale 250 ore)
- Non esiste a livello nazionale un collaudo per macchine datate

Utilizzo di macchine ed attrezzature definite a rischio elevato:

Una breve raccolta di esempi



**UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI UDINE**

16



In agricoltura...

Corriere della Sera - Cronache - Incidenti fatali con i trattori A maggio superano quelli sulle autostrade

SU 6500 KILOMETRI DI AUTOSTRADE CI SONO STATI 14 INCIDENTI MORTALI

Incidenti fatali con i trattori A maggio superano quelli sulle autostrade

Le «morti verdi» sono state 21, quasi il 17% in più rispetto alle vittime degli incidenti in autostrada

MILANO - A maggio le "morti verdi" hanno superato quelle sulle autostrade. Sono stati 14 gli incidenti mortali sull'intera rete di 6.500 km, rispetto ai 16 dello scorso anno. Anche se le vittime sono state 18, a causa del gravissimo incidente del pullman dell'associazione carabinieri del 5 maggio scorso sulla A13. Nello stesso mese di maggio le "morti verdi" per incidenti con trattori agricoli sono state 21, quasi il 17% in più rispetto alle vittime degli incidenti in autostrada.

DISCIPLINA - Incidenti che sono stati molto più numerosi, ben 2.257, rispetto ai 44 eventi con feriti o vittime che si sono costati nei campi o nelle loro vicinanze. Anche nel maggio del 2011 gli incidenti dei campi con 22 vittime superarono quelli della rete autostradale con 17 decessi. Lo rende noto l'Asaps. «Il merito va ad una maggiore disciplina, ai controlli di polizia, al Tutor, a una maggiore informazione, a un miglioramento delle strutture», commenta l'associazione. «Certamente in questi primi mesi del 2012 può avere inciso anche la diminuzione del traffico, causa crisi economica».

Redazione Online

6 giugno 2012 (modifica il 7 giugno 2012)
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Comments dei lettori 7

€249 1 13

Like +1 Tweet

OGGI IN cronache >

- 1
- 2 Mafia, nuovo processo a Dell'Utri: «Berlusconi non sarà sentito come teste»
- 3 Trattativa Stato-mafia: i clan, lo Stato e l'estorsione. Così si cercò un nuovo patto
- 4 Test Tfa, corsa ad ostacoli tra errori e ambiguità. Il premio finale è una cattedra da supplente



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI UDINE

17



In agricoltura...

Il nostro grido di allarme era già scattato nel 2010 quando l'ultimo nato degli Osservatori il Centauro - ASAPS aveva registrato 338 incidenti, 176 morti e 221 feriti. Numeri che ci sembravano una follia. Nel 2011 la situazione è addirittura peggiorata con dati veramente allarmanti. **409** incidenti con un incremento del **21%**, nei quali hanno perso la vita **194** persone (**+10%**) e **271** sono rimaste ferite anche in modo gravissimo (**+23%**).

Più spesso di ogni due giorni si muore in un incidente con trattori. In pratica le morti verdi sono ormai più della metà delle morti per incidenti in autostrada (**376** vittime nel 2010 secondo Istat) e d'inverno i mezzi agricoli sono quasi fermi.

L'analisi più approfondita delle "Morti Verdi" ci consente di sapere che **297** dei **409** incidenti, **73%**, sono avvenuti nel territorio di elezione dei mezzi agricoli (campi, frutteti, boschi ecc.) e **112** sono avvenuti su strada **27%**, spesso si tratta di strade agricole ma anche comunali o provinciali durante i transiti per il trasporto dei prodotti da un podere all'altro e nei depositi dei consorzi.

Fra i **194** morti si contano **161** vittime fra i conducenti dei trattori, mentre **3** erano i trasportati. Sono stati invece **30** i terzi coinvolti a terra o conducenti o occupanti di altri veicoli. Fra i **271** feriti i conducenti di trattori sono **161**, i trasportati **20** e i terzi coinvolti **90**.

In netto aumento gli episodi che vedono coinvolti gli anziani (gli over 65 per intenderci), che sono passati dai **126** del 2010 ai **156** del 2011, pari al **38%** del dato complessivo, con un incremento percentuale pari al **23,8%** rispetto al 2010. Un dato da considerarsi molto significativo.

In sorprendente crescita anche il numero delle donne coinvolte che passa da **13** a ben **23**, mentre quasi si dimezza il numero degli stranieri che passa da **23** a **13**.

Pesante il dato del coinvolgimento di bambini negli incidenti nei campi che passano da **10** a **13**, con un netto incremento delle vittime: **6** nel 2011 e **una** sola nel 2010. Un dato raccapricciante quello che deriva dall'analisi della mortalità infantile. Delle **6** vittime fra i bambini **1** era trasportata mentre **5** piccoli sono rimasti travolti a terra. In almeno due casi il conducente era il nonno che non si è accorto del bambino nelle vicinanze. Una tragedia nella tragedia.

La localizzazione geografica ci dice che **208** sinistri, pari al **51%**, si sono verificati al nord (lo scorso anno erano stati **140** pari al **41%**, un altro dato da tenere in considerazione), **95** al centro Italia, **23%** e **106** al sud, **26%**.

Fra le regioni al primo posto come numero di incidenti la Lombardia con **57**, seguono l'Emilia Romagna con **49**, la Toscana con **32** e il Piemonte con **30**. Nella parte bassa di questa classifica il Molise con **9** incidenti il Friuli Venezia Giulia con **7**, la Basilicata con **3** e la Valle d'Aosta con un solo incidente significativo.

Nel primo trimestre 2012 già registrati **61** episodi con **22** morti e **49** feriti e si tratta di tre mesi invernali.

Insistiamo nel dire che i dati registrati ci stupiscono.

18



Settore agricolo





Settore agricolo



**UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI UDINE**

21



Settore agricolo



**UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI UDINE**

22
















35



36

















51



52




MODULO 2



il quadro normativo in materia di sicurezza dei lavoratori e la responsabilità civile e penale;

53




54



Obiettivo delle lezioni

Fornire le **conoscenze** e gli **strumenti tecnico-scientifici** per realizzare una **corretta analisi** degli infortuni e malattie professionali ai fini di attuare le **idonee misure** di prevenzione e protezione.

55



Le cause del fenomeno sono tante: il modo in cui si progettano gli impianti, i ritmi di lavoro che aumentano, le capacità d'attenzione e di controllo dei rischi che aumentano per la stanchezza o l'inadeguata organizzazione del lavoro. Gli ambienti di lavoro, i modelli gerarchici e di comando d'impresa, con le responsabilità e le deresponsabilizzazioni che tutto questo comporta. La scarsità di formazione, la mancanza d'informazione, di controlli, di capacità di prevenire. La sottovalutazione dei rischi, un'inefficace attuazione delle leggi, che pure ci sono e sono tra le migliori nel panorama mondiale.

56

Più di 3 infortuni mortali al giorno;

Oltre 1.000.000 infortuni / anno

2 infortuni al minuto;

In media in un anno 1 lavoratore ogni 25 subisce un infortunio;

57

Programma del Corso

I contenuti della formazione dei datori di lavoro che possono svolgere direttamente i compiti propri del responsabile del servizio di prevenzione e protezione sono i seguenti:

a) il quadro normativo in materia di sicurezza dei lavoratori e la responsabilità civile e penale;

b) gli organi di vigilanza e di controlli nei rapporti con le aziende;

c) la tutela assicurativa, le statistiche ed il registro degli infortuni;

d) i rapporti con i rappresentanti dei lavoratori;

e) appalti, lavoro autonomo e sicurezza;

f) la valutazione dei rischi;

g) i principali tipi di rischio e le relative misure tecniche, organizzative e procedurali di sicurezza;

h) i dispositivi di protezione individuale;

i) la prevenzione incendi ed i piani di emergenza;

l) la prevenzione sanitaria;

m) l'informazione e la formazione dei lavoratori.

58

COSA SI PROPONE LA ATTUALE NORMATIVA



- **OBIETTIVO DELLE DIRETTIVE CEE**
Miglioramento della salute, della sicurezza e della igiene sul lavoro
- **a) Ridurre il costo totale degli infortuni sul lavoro**
 - **COSTO DIRETTO** (Polizze assicurative, rimborso salariale, spese sanitarie)
 - +
 - **COSTI OCCULTI** (Costi salariali, distruzione di macchinari, perdite di produzione, perizie, penali)
 - =
 - 3-5 volte il costo diretto**
- **b) Ridurre i costi sociali**
- **c) Uniformare i livelli minimi di sicurezza**

59



Recepimento della normativa



X= 50-60 articoli



- 306 articoli
- Circa 50 allegati
- Circolari ministeriali
- Accordi stato Regione

60



il quadro normativo in materia di sicurezza dei lavoratori e la responsabilità civile e penale;

Il Problema della sicurezza nell'ambiente di lavoro è molto antico, nonostante il legislatore se ne sia occupato, in tempi relativamente recenti. Cenni di tale argomento sono riportati nel Deuteronomio, libro dell'Antico Testamento (IV-V secolo a.C.) in cui si discutono i temi riguardanti "Doveri di umanità e prescrizioni varie". Successivamente Bernardino Ramazzini, medico considerato l'iniziatore degli studi sulla medicina del lavoro, nel 1700 introdusse: primi concetti di malattia professionale. Proseguendo nella storia altri importanti nomi del mondo scientifico misero le fondamenta per permettere a Noi di approfondire la sicurezza sul lavoro al fine di garantire un elevato grado di benessere nell'ambiente di lavoro. Nel 1864, la legge italiana sui lavori pubblici all'art 357 dettò le prime norme di tutela dei lavoratori e nel 1899 fu emanato il primo regolamento generale in materia di prevenzione degli infortuni. In questo periodo storico fu necessario regolamentare il solo lavoro industriale in quanto era l'unico settore per il quale era prevista l'assicurazione obbligatoria. Nel 1927 fu emanato il primo regolamento generale di Igiene del lavoro a tre anni dopo; nel 1930 il Codice Penale, permise di infliggere delle pene. Successivamente nel 1942 fu emanato il codice civile. L'articolo 2087 del **Codice Civile** ("Tutela delle condizioni di lavoro") è una delle prime norme italiane relative alla sicurezza nei luoghi di lavoro: "L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro".

61



il quadro normativo in materia di sicurezza dei lavoratori e la responsabilità civile e penale;

Anche all'interno del **Codice Penale** si ritrovano diversi articoli che descrivono i reati e le conseguenze da essi derivanti che riguardano la salute dei lavoratori:

- art. 437: "Rimozione od omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro";
- art. 451: "Omissione colposa di cautele o difese contro disastri o infortuni sul lavoro".

La Costituzione stessa pone le basi per una normativa indirizzata alla tutela dei lavoratori:

- art. 32: "La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività";
- art. 41: "(L'iniziativa economica privata) non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana".


Di particolare importanza risultano i seguenti decreti presidenziali:

- **D.P.R. n. 547 del 1955**, "Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro" che è stato senz'altro il caposaldo della prevenzione degli infortuni sul lavoro, ed ha rappresentato il primo tentativo moderno di creare un corpo integrato di norme di sicurezza del lavoro;
- **D.P.R. n. 303 del 1956** "Norme generali per l'igiene del lavoro" che specifica una serie di obblighi di tipo igienico-sanitario;
- **D.P.R. n. 164 del 1956** relativo al settore delle costruzioni.

Il quadro normativo in materia di sicurezza si completa ulteriormente, con la legge 20 maggio 1970, n. 300 (**Statuto dei Lavoratori**), che all'art. 9 "Tutela della salute e dell'integrità fisica" attribuisce ai lavoratori, tramite le loro rappresentanze sindacali, il diritto di controllo dell'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, e di promuovere la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la loro integrità fisica.



62



il quadro normativo in materia di sicurezza dei lavoratori e la responsabilità civile e penale;

La Legge 833 del 1978 di "riforma sanitaria", affidò all'Ente pubblico, cioè alle Aziende per i Servizi Sanitari (allora definite USL), tramite i Servizi di Medicina del Lavoro, molti degli aspetti rilevanti dell'attività preventiva. Nella pratica, ferme restando le responsabilità dei datori di lavoro, le USL dovevano svolgere in prima persona :


- la valutazione dei rischi lavorativi;
- l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione e di protezione;
- l'informazione e la formazione dei lavoratori;
- l'informazione la consulenza e l'assistenza per tutti gli altri soggetti sociali e istituzionali;
- la sorveglianza sanitaria;
- l'attività di vigilanza sull'applicazione della normativa in materia di sicurezza e salute.

Alla fine degli anni '70, anche in seguito ad eventi drammatici, iniziò a crescere, seppur molto lentamente, la sensibilità dell'opinione pubblica nei confronti dell'ambiente e dell'inquinamento e portò il legislatore ad una serie di riflessioni e conseguenti atti.

Sono di quegli anni il DPR n.962 del 1982 sulle "Lavorazioni con cloruro di vinile monomero", il DPR n. 175 del 1988 "Attuazione della direttiva CEE n. 82/501, relativa ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali, ai sensi della legge 16 aprile 1987, n. 183" ed il D.Lgs. n.277 del 1991.




il quadro normativo in materia di sicurezza dei lavoratori e la responsabilità civile e penale;





D.P.R. 547/55 "Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro"



Titolo I. Disposizioni generali

Titolo II. Ambienti, posti di lavoro e di passaggio

Titolo III. Norme generali di protezione delle macchine

Titolo IV. Norme particolari di protezione per determinate macchine

Titolo V. Mezzi ed apparecchi di sollevamento e di trasporto e di immagazzinamento

Titolo VI. Impianti ed apparecchi vari

Titolo VII. Impianti macchine ed apparecchi elettrici

Titolo VIII. Materie e prodotti pericolosi o nocivi

Titolo IX. Manutenzione e riparazione

Titolo X. Mezzi personali di protezione e soccorsi d'urgenza

Titolo XI. Norme penali

Titolo XII. Disposizioni transitorie e finali

65



Evoluzione normativa

IL D.LGS. 626/94

● NON E'

☒ un mero recepimento della 391

- PRINCIPIO DELLA SALVAGUARDIA dei previgenti livelli di tutela (definizione dei "livelli minimi")

- PRINCIPIO DELLA SUSSIDIARIETA' (Maastricht): dare spazio alla legislazione e contrattazione nazionale nel modo di applicarle (Direttive CEE come guida, linee di principio)

☒ un testo unico sulla sicurezza del lavoro

DPR 547/55, DPR 303/56
D.Lgs. 277/91, L. 46/90, ecc.

● E'

☒ una "rivoluzione copernicana" nell'organizzazione della sicurezza in azienda

66

Passando A.....



Decreto Legislativo 626/94

Titolo I

Titolo VII. Protezione da agenti cancerogeni e mutageni

Titolo II. Luoghi di lavoro

Titolo VII bis. Protezione da agenti chimici

Titolo III. Attrezzature

Titolo VIII. Protezione da agenti biologici

Titolo IV. Uso di dispositivi di protezione individuale

Titolo VIII bis. Protezione da atmosfere esplosive

Titolo V. Movimentazione manuale dei carichi

Titolo IX. Sanzioni

Titolo VI. Uso di attrezzature munite di video terminali

Allegati

67



il quadro normativo in materia di sicurezza dei lavoratori e la responsabilità civile e penale;

In particolare, il D.Lgs. 277/91, recepimento della direttiva comunitaria quadro 80/1107/CEE, è stato importante dal punto di vista dell'evoluzione della normativa, poiché introdusse per la prima volta nella nostra legislazione il concetto di valutazione del rischio e in particolare dei rischi connessi a specifiche situazioni di pericolo dovute ad agenti fisici, chimici e biologici.

In questo Decreto si introdussero obblighi generali relativi a vari temi:

- individuazione e valutazione dei rischi;
- riduzione dei rischi;
- adozione di valori limite e metodi di misura;
- misure di prevenzione e protezione individuali e collettive;
- informazione dei lavoratori.



Ma è a metà degli anni novanta che l'Italia recepi direttive europee innovative e che promulgò i **decreti n. 626 del 1994** e il **n. 494 del 1996** (recepimento direttiva 92/57 "Prescrizioni minime di salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili"), che obbligarono le imprese, i committenti e i datori di lavoro al rispetto dei decreti precedenti, a gestire il miglioramento continuo delle condizioni di lavoro, ad introdurre la formazione e l'informazione sui rischi per cui sono state create nuove figure professionali responsabili per la sicurezza.

Con il Decreto legislativo n. 626 del 1994, vengono introdotti importanti innovazioni nel campo della salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro; questo Decreto, pur senza sostituirsi alla disciplina precedente, cambia completamente l'impostazione della tecnica di prevenzione. Si passa, infatti, da una normativa incentrata su un tipo di intervento sostanzialmente "riparatorio" ad una normativa focalizzata sulla prevenzione e sull'informazione con un approccio di tipo partecipativo e auto responsabilizzato.

68



il quadro normativo in materia di sicurezza dei lavoratori e la responsabilità civile e penale;



anno	numero	contenuti essenziali
1955	457	norme generali su: - obblighi dei datori di lavoro e doveri dei lavoratori; - gli ambienti di lavoro; - norme generali e particolari sulla sicurezza e protezione delle macchine; - soccorsi d'emergenza; - ammende pecuniarie.
1956	303	Norme generali per l'igiene sul lavoro: - aerazione; - illuminazione; - rumore; - vibrazioni; - materie e prodotti nocivi e tossici.
1963	292	Norme per la vaccinazione antitetanica
1965	1124	Norme di assicurazione obbligatoria e denuncia degli infortuni e malattie professionali
1970	300	Controllo e applicazione delle norme di sicurezza da parte dei sindacati
1990	46	Sicurezza degli impianti elettrici in fase di progettazione, collaudo e certificazione
1991	277	Esposizione ad agenti chimici, fisici (rumore) e biologici
1992	285	Nuovo codice della strada
1992	475	Dispositivi di protezione individuale (DPI)
1993	495	Regolamento applicativo codice della strada
1994	626	Sicurezza e protezione dei luoghi di lavoro e disciplina Per le imprese pubbliche, private ed i lavoratori regolamenti adeguati rispetto: - all'evoluzione delle materie, delle macchine, delle organizzazioni; - ai lavoratori addetti agli attuali processi produttivi; - ai principi dell'ergonomia.
1996	242	Integrazione alla legge 626
1996	459	Direttiva macchine. - marcatura CE; - manuale istruzioni macchine.
1996	493	Prescrizioni per la segnaletica di sicurezza e di salute sui luoghi di lavoro. Cartelli segnaletici, segnali luminosi e gestuali
1996	404	Misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori nei cantieri temporanei o mobili
1997	10	Attuazione di recenti direttive CEE sui dispositivi di protezione individuale
1997	22	Gestione dei rifiuti speciali (non pericolosi) e pericolosi
1999	345	Protezione dei giovani sul lavoro
1999	359	Requisiti minimi di sicurezza e salute per l'uso di attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori. - apparecchi di sollevamento; - ribaltamento delle attrezzature e delle macchine di lavoro; - verifiche d'installazione e periodiche.
2002	25	Agenti chimici e pericolosi (alcuni prodotti fitosanitari ed alcuni concimi)
2002	CEE 44	Esposizione dei lavoratori a rischi derivanti dagli agenti fisici (vibrazioni)
2003	DM 388	Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale
2003	235	Requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori
2005	187	Limiti di azione per le vibrazioni al sistema mano-braccio e corpo intero
2006	195	Fissa i nuovi limiti per il rumore, quello superiore è al massimo 87 dB(A)
2007	123	Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia

69



il quadro normativo in materia di sicurezza dei lavoratori e la responsabilità civile e penale;

Eseguendo una analisi normativa si osserva che negli anni precedenti al 1955, un infortunio era affrontato come una emergenza a cui era necessario porre rimedio in maniera economicamente indolore per il datore di lavoro. Con la normativa approvata nel 1955-1956 si introdusse il concetto di **Tutela oggettiva** del posto di lavoro per il quale il rischio infortunistico, nell'ottica di prevenzione, doveva essere rimosso alla fonte, eliminando o riducendo i fattori di esposizione mediante l'adozione di misure e dispositivi antinfortunistici. Con la normativa in vigore dagli anni "90" si passa al rischio specifico e puntuale al rischio di sistema collegato all'attività ed ai fattori generali, ed alla sicurezza partecipata. Poiché il sistema normativo, costituito dal DPR degli anni 1955-1965 e da quanto fu emanato fino al 2007, risultava farraginoso, complicato nell'applicazione pratica. Nel 2007 la **Legge Delega n. 123 del 2007** conferì al Governo il mandato entro maggio 2008 di riformare il Decreto 626, introducendo: un'armonizzazione delle leggi vigenti; l'estensione della 626 a tutti i settori, tipologie di rischio e lavoratori autonomi e dipendenti; un adeguato sistema sanzionatorio; In data 30 aprile 2008 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il testo definitivo del **Decreto Legislativo 09/04/2008 n. 81 (TUSL)**.

70



il quadro normativo in materia di sicurezza dei lavoratori e la responsabilità civile e penale;

La nuova norma, che contiene 306 articoli e 51 allegati, costituisce il Testo Unico in materia di sicurezza sul lavoro, integrato nel 2009 dalle disposizioni correttive contenute nel **Decreto Legislativo 106/2009**. Con questo decreto sono stati aggiornati ed integrati, sulla base dell'esperienza maturata nel corso degli anni, i contenuti del Decreto Legislativo 626/94, ora abrogato insieme ad altre precedenti normative, ed il loro contenuto è stato in esso ricompreso.

Nonostante venga comunemente chiamato Testo Unico è necessario precisare che, esso non comprende tutta la normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Infatti si attende ancora l'emanazione di molti decreti attuativi, e sono attualmente in vigore diverse norme mai abrogate (DPR 320/1956 lavoro in sottoterraneo- DPR 128/1959 norme di pulizia delle miniere e delle cave). Pertanto il Decreto Legislativo 09/04/2008 n. 81 prende vita da un forte impulso del Governo alla razionalizzazione del sistema normativo (sotto la spinta di alcune vicende drammatiche come il rogo della Thyssen Krup) con l'unico obiettivo di migliorare la sicurezza dei lavoratori.

71



Il D.Lgs 81/2008 si compone dei seguenti titoli:

Titolo I - (art. 1-61) :Principi comuni (Disposizioni generali, sistema istituzionale, gestione della previdenza nei luoghi di lavoro, disposizioni penali);

Titolo II (art. 62-68): Luoghi di lavoro (Disposizioni generali, Sanzioni)

Titolo III (art. 69-87): Uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale (Uso delle attrezzature di lavoro, uso dei dispositivi di protezione individuale, impianti e apparecchiature elettriche)

Titolo IV (art. 88-160):Cantieri temporanei o mobili (Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei e mobili, Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota, sanzioni)

Titolo V (art. 161-166): Segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro (Disposizioni generali, sanzioni)

Titolo VI (art. 167-171): Movimentazione manuale dei carichi (Disposizioni generali, sanzioni)

Titolo VII (art. 172-179): Attrezzature munite di videoterminali (Disposizioni generali, obblighi del datore di lavoro, dei dirigenti e dei preposti, sanzioni)

Titolo VIII (art. 180-220):Agenti fisici (Disposizioni generali, protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione al rumore durante il lavoro, protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a vibrazioni, protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a campi elettromagnetici, protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a radiazioni ottiche, sanzioni)

Titolo IX (art. 221-265): Sostanze pericolose (protezione da agenti chimici, protezione da agenti cancerogeni e mutageni, protezione dai rischi connessi all'esposizione all'amianto, sanzioni)

Titolo X (art. 266-286): Esposizione ad agenti biologici (obblighi del datore di lavoro, sorveglianza sanitaria, sanzioni)

Titolo XI (art. 287-297):Protezione da atmosfere esplosive (disposizioni generali, obblighi del datore di lavoro, sanzioni)


Titolo XII (art. 298 - 303): Disposizioni diverse in materia penale e di procedura penale

Titolo XIII (art. 304 - 306): Disposizioni finali

72



Evoluzione normativa



73



il quadro normativo in materia di sicurezza dei lavoratori e la responsabilità civile e penale

La legge quadro 81/08

Il DL è una legge quadro che sostanzialmente riprende il dl 626/94 e le integrazioni successive

Ricordiamo che il 626/94 ha costituito un atto di particolare importanza per il sistema normativo italiano per il **profondo mutamento che tende a promuovere nella concezione che tutti i soggetti, siano essi imprenditori o dipendenti, hanno in tema di tutela della salute sul posto di lavoro.**

La prevenzione deve divenire un'azione costante autonomamente intrapresa dalla singola unità produttiva.


74



Il DL 626, e ora l'81 dice che imprenditori e lavoratori **debbono**:

- **diventare** essi stessi **responsabili** del conseguimento degli obiettivi di cui sopra;
- **intraprendere** delle **azioni** per conseguirli;
- **documentare tali loro azioni**.

75



il quadro normativo in materia di sicurezza dei lavoratori e la responsabilità civile e penale;

All'articolo 2 viene ampliata la definizione di lavoratore, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, con o senza retribuzione, deve svolgere un'attività lavorativa in un'organizzazione sia pubblica che privata. Viene altresì mantenuta l'esclusione degli addetti servizi domestici e familiari. Viene rafforzato il concetto che il documento di valutazione dei rischi debba essere globale e documentato di tutti i rischi, con misure atte a garantire il miglioramento continuo dei livelli di salute e sicurezza e si ha ampliamento del campo di applicazione ai lavoratori autonomi, nonché ai soggetti ad essi equiparati. Introduce (tabella 2) rispetto alla precedente normativa, all'articolo 15, modifiche di dettaglio in tema di misure generali di tutela della salute, le quali rappresentano il riepilogo e la sintesi degli obblighi e dei principi dell'ordinamento comunitario e nazionale elencati già nel codice civile (art. 2087) e nella costituzione (art. 32 e 41).

76

Articolo 15 - Misure generali di tutela



- a) la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza;
- b) la programmazione della prevenzione, mirata ad un complesso che integri in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive dell'azienda nonché l'influenza dei fattori dell'ambiente e dell'organizzazione del lavoro;
- c) l'eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;
- d) il rispetto dei principi ergonomici nell'organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo;
- e) la riduzione dei rischi alla fonte;
- f) la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso;
- g) la limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio;
- h) l'utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro;
- i) la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
- l) il controllo sanitario dei lavoratori;
- m) l'allontanamento del lavoratore dall'esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti la sua persona e l'adibizione, ove possibile, ad altra mansione;
- n) L'informazione e formazione adeguate per i lavoratori;
- o) l'informazione e formazione adeguate per dirigenti e i preposti;
- p) l'informazione e formazione adeguate per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- q) l'istruzioni adeguate ai lavoratori;
- r) la partecipazione e consultazione dei lavoratori;
- s) la partecipazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- t) la programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l'adozione di codici di condotta e di buone prassi;
- u) le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato;
- v) l'uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;
- z) la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti.

77



• **alla persona, sotto ogni aspetto:** salute, sicurezza e dignità, tenendo conto dell'età, della provenienza geografica e del genere;



• **al lavoro, in ogni settore** e in qualunque forma svolto, anche gratuito (volontariato), autonomo, dipendente, interinale, ecc.



a tutti i lavoratori: lavoratori subordinati, soci delle società, lavoratori autonomi, componenti delle imprese familiari, piccoli imprenditori (coltivatori diretti) esclusi i lavoratori domestici e familiari e altre tipologie di lavoratori.

Il TUSL si applica:

78









85



86









93



94





97



98



Legge 626: L'apoteosi





103



104




1.1. L'applicazione in Agricoltura

In agricoltura si effettuano molte lavorazioni di tipo diverso che richiedono l'utilizzo di macchine e attrezzature (causa più frequente degli infortuni gravi e mortali), le situazioni e i processi lavorativi non sono facilmente standardizzabili, l'età degli addetti (specie nelle aziende a conduzione familiare) è spesso elevata e frequente è il ricorso a manodopera straniera, poco specializzata.

Da qui la necessità di creare una serie di strumenti che possano consentire agli operatori del settore una più facile gestione della sicurezza, nella salvaguardia della salute e della sicurezza di ogni lavoratore e nel rispetto della normativa vigente in materia.

105



- In questo quadro, lo Stato esce dallo schema del “comanda e controlla” per assumere un ruolo di **indirizzo e di partecipazione**, gli Enti Statali diventano cioè strutture alle quali rivolgersi per avere suggerimenti in merito alle azioni da intraprendere.
- La rivoluzione copernicana si basa più su un **trasferimento delle responsabilità di controllo**, piuttosto che non sulla messa in essere di nuove Norme particolarmente vincolanti. Infatti la nostra legislazione precedente prevedeva già disposizioni estremamente mirate alla difesa della salute dei lavoratori.

106




La sicurezza sul lavoro deve essere gestita da tutte le aziende agricole e dai soggetti che effettuano lavorazioni in modo congiunto o che terzalizzano fasi di lavoro. Gli schemi sottostanti definiscono delle chiavi di lettura per la gestione della sicurezza nello scambio di manodopera e nelle operazioni in contoterzi



1.1. Tipologie di lavoratori nel settore

Il settore si caratterizza per le diverse tipologie di Lavoratori in esso occupati, quali: lavoratori subordinati; soci lavoratori (nel caso di cooperative e società); familiari; altre tipologie contrattuali (esempio:contratti a chiamata) nonché lavoratori voucheristi.





1) Lavoratori subordinati

Ad essi si applica *in toto* il TUSL. Nel settore agricolo è lavoratore dipendente chiunque presti la propria opera manuale, dietro corrispettivo, per la coltivazione di fondi o allevamento di bestiame e per attività connesse a favore di una azienda agricola o di altro soggetto che svolge attività agricola.



109



1) I soci lavoratori delle cooperative e delle società

Il TUSL equipara i soci lavoratori di cooperativa o di società, anche di fatto, che prestino la propria opera per conto della società e dell'ente stesso ai lavoratori subordinati. Pertanto, una società o una cooperativa, anche senza dipendenti ma nelle quali i soci prestino la propria opera, rientra negli adempimenti previsti.

Il *datore di lavoro in materia di sicurezza* va individuato nel legale rappresentante della società, prestando attenzione al fatto che, se la rappresentanza della è suddivisa fra tutti i soci, l'obbligo ricadrà in solido su ciascuno di essi. In questi casi uno dei soci può essere nominato *datore di lavoro in materia di sicurezza*, se in possesso di adeguati requisiti di professionalità ed esperienza, con potere di organizzazione, gestione e controllo e autonomia di spesa, attraverso lo strumento della "delega di funzione", che consente di conferire responsabilità specifiche a una funzione aziendale e la cui validità è attestata dalla data certa e dalla firma per accettazione del soggetto individuato.

* Ai sensi dell'art. 230-bis del codice civile, a condizione che prestino in modo continuativo la propria attività nella famiglia o nell'impresa familiare, sono considerati collaboratori dell'imprenditore: il coniuge, i parenti entro il 3° grado e gli affini entro il 2° grado.

110



- 1) Componenti dell'impresa familiare (di cui all'articolo 230-bis* del codice civile) e lavoratori autonomi

Per "I componenti dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile, i lavoratori autonomi che compiono opere o servizi ai sensi dell'articolo 2222 del codice civile, i piccoli imprenditori di cui all'articolo 2083 del codice civile e i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo (...)"


il TUSL ha riservato un apposito articolo (Art.21) che prevede per essi l'obbligo di:

- a) utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al titolo III (USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE);*
- b) munirsi di dispositivi di protezione individuale ed utilizzarli conformemente alle disposizioni di cui al titolo III;*
- c) munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le proprie generalità, qualora effettuino la loro prestazione in un luogo di lavoro nel quale si svolgano attività in regime di appalto o subappalto.*

Essi hanno inoltre la facoltà di:

- a) beneficiare della sorveglianza sanitaria secondo le previsioni di cui all'articolo 41, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali;*
- b) partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, incentrati sui rischi propri delle attività svolte, secondo le previsioni di cui all'articolo 37, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali.*

111



- 4) Lavoratori cosiddetti "occasionali"

Le "prestazioni occasionali" normate sono quelle definite "di tipo accessorio", regolate dall'art. 3, comma 8 (es.: raccolta uva da parte di studenti e di pensionati); nei confronti dei lavoratori che le effettuano, ai sensi dell'articolo 70 e seguenti del decreto legislativo 276/03 e successive modificazioni e integrazioni, in applicazione della cosiddetta "Legge Biagi", si applicano sia il TUSL che tutte le altre norme speciali vigenti in materia di sicurezza e tutela della salute.

L'utilizzo di prestazioni occasionali o di breve periodo da parte di familiari pare essere regolato dall'art. 74 (il cui titolo è "Prestazioni che esulano dal mercato del lavoro") dello stesso 276/03, che così dispone:
XCon specifico riguardo alle attività agricole, non integrano in ogni caso un rapporto di lavoro autonomo

112




5) I contoterzisti in agricoltura

L'attività agromeccanica esercitata da terzi è usualmente definita "contoterzismo". Il contoterzista è il soggetto che possiede macchinari agricoli, per lo più ad alta densità di capitale, attraverso i quali effettua lavorazioni meccaniche per imprenditori. Questa figura ha svolto e svolge un ruolo importante nell'agricoltura, perché permette di svincolare le imprese agricole da onerosi investimenti fissi in macchinari, il cui utilizzo sarebbe circoscritto ad alcune lavorazioni agricole, che si concentrano talvolta in periodi ristretti dell'anno, e richiedono, in relazione all'ampiezza del fondo, un uso temporalmente assai limitato (Rapporto Attività Commissioni, XV Legislatura).

L'imprenditore contoterzista, che può invece ottimizzare lo sfruttamento delle macchine attraverso il loro utilizzo intensivo, si pone in un rapporto di più intensa collaborazione col segmento delle aziende agricole di minore dimensione, oppure con quelle che richiedono tipologie di lavorazioni ad alta specificità, per le quali, appunto, egli risulta meglio attrezzato. Il ricorso ai servizi agromeccanici si sta comunque estendendo anche alle aziende più grandi, che hanno così l'opportunità di ridurre investimenti particolarmente onerosi, e possono più agevolmente mutare le proprie decisioni in termini di scelte culturali.

113



Nell'attività agromeccanica contoterzista si possono individuare **tre diverse modalità operative**:

- la prima riguarda il più tradizionale **scambio di mano d'opera e servizi tra piccoli imprenditori agricoli**, effettuato secondo gli usi, avente per oggetto prestazioni di rilevanza economica minore, e già disciplinata dall'art. 2139 Codice civile;
- la seconda, che si potrebbe definire del "**contoterzismo misto**", individua quegli imprenditori agricoli che svolgono anche attività di contoterzismo, mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda, normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata. Questa particolare categoria di contoterzisti viene di fatto individuata dalla riscrittura dell'art. 2135 Codice civile, operata dall'art. 1 del 228/2001 (legge di orientamento agricolo). L'art. 2135 c.c. definisce la figura dell'imprenditore agricolo e, nella nuova redazione, vi include anche chi eserciti attività connesse con la coltivazione del fondo o con l'attività silvicola o di allevamento. E per attività connesse, recita il medesimo art. 2135 c.c., si intendono anche le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola. L'attività di contoterzista si qualifica pertanto, in tale ipotesi, come attività agricola "per connessione", usufruendo di tutte le correlate agevolazioni sia fiscali che contributive;


114



- la terza si potrebbe chiamare del "contoterzismo puro", ovvero di coloro che possiedono solo le macchine di cui vendono le lavorazioni. Nulla vieta che tale figura sia anche un imprenditore agricolo, ma ciò che rileva è che esso svolga l'attività di vendita ai terzi di servizi agromeccanici, utilizzando macchine che non sono prevalentemente usate all'interno della propria azienda. Tale figura, in assenza della nuova disciplina recata dal D.lgs. n. 99/04, svolgeva un'attività di tipo commerciale e subiva, è stato da più parti rilevato, una forma di "concorrenza sleale" da parte del contoterziato misto, che poteva godere di tutti i vantaggi conseguenti alla sua equiparazione con l'imprenditore agricolo. Peraltro, poiché sulla base dell'art. 2135 c.c. l'imprenditore agricolo che presti le proprie prestazioni fuori dall'azienda anche in misura preponderante rispetto all'attività interna non perde comunque la propria qualifica agricola, taluni operatori, pure se intenzionati a svolgere fondamentalmente attività agromeccanica, potevano essere indotti ad acquistare, o affittare, una modesta superficie di terreno al solo scopo di godere dei medesimi benefici dell'imprenditore agricolo.



Tipo di collaborazione/ indicazioni in materia di sicurezza	Scambio di manodopera e servizi tra piccoli imprenditori agricoli con uso di macchine ed attrezzature agricole in modo promiscuo	Scambio manodopera e servizi tra piccoli imprenditori agricoli
Lavorazione o attività	Operazioni con mezzi e macchine agricole ad uso promiscuo	Piccoli lavori e lavorazioni, comprese operazioni di raccolta manuale che non necessitano di macchine agricole
Azioni in materia di sicurezza	<p>Concordare modi di lavoro e procedure</p> <p>Formare/addestrare i lavoratori sulle attrezzature da utilizzare</p> <p>Valutare i rischi specifici o di eventuale interferenza tra i lavoratori delle aziende coinvolte</p> <p>Definire un piano di formazione specifico per tali operazioni</p>	<p>Concordare modi di lavoro e procedure</p> <p>Concordare DPI da utilizzare nelle fasi di lavoro</p> <p>Valutare i rischi connessi alle condizioni di lavoro (esposizione ad alte temperature, ecc)</p> <p>Prevedere informativa in materia di sicurezza (Mod 1)</p>
Documentazione formale	<p>Documentazione delle macchine (conformità e certificazione)</p> <p>Addestramento per ruoli specifici (trattoristi)</p> <p>Valutazione del rischio delle operazioni, compresa la gestione di eventuali emergenze</p> <p>Procedure formali e scritte sulle modalità di operare (chi fa cosa, chi può utilizzare cosa, con che criteri)</p> <p>Organizzazione gerarchica nelle fasi di lavoro (ruoli e responsabilità, manutenzione e controllo delle attrezzature utilizzate in modo promiscuo) (Mod 2)</p>	<p>Informativa sulla sicurezza nel lavoro</p> <p>Formazione su rischi specifici</p> <p>Indicazioni sui presidi per la gestione delle emergenze</p>
Elementi di controllo	<p>Conformità macchine-manutenzione - controlli sullo stato di funzionamento (ad inizio attività e durante)</p> <p>Utilizzo dei DPI</p> <p>Procedure di lavoro</p>	<p>Utilizzo dei DPI</p> <p>Procedure rispettate</p>



Tipo di collaborazioni/ indicazioni in materia di sicurezza	Operazioni in contoterzi con l'impiego di personale aziendale	Operazioni in contoterzi gestite completamente in autonomia dal contoterzista
Lavorazione o attività	Operazioni di carico e scarico con mezzi aziendali Conferimento in strutture di derrate agricole Lavorazioni (carro di imbottigliamento) Operazioni con personale promiscuo (potature)	T Trattamenti Lavorazioni del terreno Preparazioni di impianti Gestione della coltivazione (potature, semine, concimazioni ecc)
Azioni in materia di sicurezza	valutazione del rischio interferenza verifica della conformità di mezzi definizione di procedure di lavoro con identificazioni dei dpi specifici Riunione di coordinamento (per operazioni che prevedono cantieri: cantieri di potatura, cantieri di gestione del verde, cantieri di raccolta specifici) Organizzazione gerarchica nelle fasi di lavoro (ruoli e responsabilità; manutenzione e controllo delle attrezzature utilizzate); Pianificazione del sistema di gestione	Verifica delle attrezzature utilizzate e delle modalità di lavoro (verificare conformità al TUSL)
Documentazione formale	Documentazione relativa alla gestione della sicurezza (presente nel contratto); in sostituzione: consultare Modulo 5 Valutazione rischio interferenza Formazione specifica per il personale aziendale e dell'azienda di contoterzismo Documentazione delle attrezzature e macchine utilizzate	Informativa dell'azienda al contoterzista su rischi specifici (es: presenza di cavi aerei in campo, terreni declivi) Nel caso di operazioni relative ai trattamenti ed all'uso di fitofarmaci occorre fornire documentazione relativa al prodotto (vedere specifico modulo) Il contoterzista deve fornire la documentazione per garantire che le attrezzature e macchine utilizzate sono conformi al TUSL
Elementi di controllo	Durante tutte le fasi di lavoro il committente controlla e verifica le modalità di lavoro	Durante tutte le fasi di lavoro il committente controlla e verifica le modalità di lavoro



Tipologia	Va considerato un lavoratore a tutti gli effetti?	Spiegazione
Socio lavoratore di cooperativa o società	✓ Sì: sono lavoratori a tutti gli effetti	Il DLgs equipara i soci lavoratori di cooperative o società, che prestino la loro attività per conto della società, ai lavoratori subordinati
Collaboratore familiare nell'impresa diretto-coltivatrice	✗ NO se: collaboratori familiari dell'impresa diretto-coltivatrice, ovvero parenti entro il terzo grado, affini entro il secondo	Ai sensi dell'art. 230-bis del codice civile, a condizione che prestino in modo continuativo la propria attività nella famiglia o nell'impresa familiare, sono considerati collaboratori dell'imprenditore: il coniuge, i parenti entro il 3° grado e gli affini entro il 2° grado.
Compagno/a-comvivente	✓ Sì: sono lavoratori a tutti gli effetti	Non rientra nella definizione di "collaboratore familiare" di cui nell'esempio precedente
Voucheristi e "prestazioni occasionali" di tipo accessorio	✗ NO perché: non integrano in ogni caso un lavoro autonomo o subordinato	prestazioni svolte da voucheristi in modo meramente occasionale o ricorrente di breve periodo, a titolo di aiuto, mutuo aiuto, obbligazione morale senza corresponsione di compensi, salvo le spese di mantenimento e esecuzione dei lavori, sono da escludersi dal computo dei lavoratori



fini della determinazione del numero di lavoratori non sono computati:

- a) i collaboratori familiari di cui all'art. 230-bis del c.c.;
- b) i soggetti beneficiari delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento
- c) gli allievi degli istituti di istruzione e universitari e i partecipanti ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le attrezzature munite di videoterminali;
- d) i lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo determinato;
- e) i lavoratori che svolgono prestazioni occasionali di tipo accessorio;
- f) i lavoratori di cui alla l. 877/73 ove la loro attività non sia svolta in forma esclusiva a favore del Datore di Lavoro committente;
- g) i volontari, come definiti dalla l. 11 agosto 1991, n. 266; i volontari dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico, della difesa civile e della protezione civile e i volontari che effettuano il servizio civile;
- h) i lavoratori utilizzati nei lavori socialmente utili di cui al D.Lgs. 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni;
- i) i lavoratori autonomi di cui all'art. 2222 del c.c., fatto salvo quanto previsto dalla successiva lettera l);
- l) i collaboratori coordinati e continuativi di cui all'art. 409, n. 3, del c.c., nonché i lavoratori a progetto, ove la loro attività non sia svolta in forma esclusiva a favore del committente.
- m) I lavoratori in prova

Il numero degli operai impiegati a tempo determinato, anche stagionali, nel settore agricolo si computa per frazioni di unità lavorative anno (ULA) come individuate sulla base della normativa comunitaria

119




MODULO 3



LE FIGURE DELLA SICUREZZA SUL LAVORO

120



121



2.4.1 Datore di lavoro (DL)


Chi è

Ai sensi dell'articolo 2, per "datore di lavoro" si intende "il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.

Cosa fa

Già il codice civile sancisce l'obbligo della tutela delle condizioni di lavoro. Il TUSL impone di fatto al DL una serie di adempimenti così riassumibili: redigere la valutazione di tutti i rischi, con modalità diverse a seconda del numero di lavoratori occupati in azienda; nominare le figure della sicurezza; garantire formazione, informazione e addestramento ai lavoratori.

122



Gli obblighi del DL

Le disposizioni previste nel TUSL prevedono obblighi differenziati in funzione del numero dei lavoratori, computati secondo quanto previsto nella definizione riportata al paragrafo precedente (2.3):

- aziende con meno di 10 lavoratori
- aziende con più di 10 lavoratori

Aziende con più di 10 dipendenti

Le disposizioni previste nel TUSL prevedono i seguenti obblighi per il datore di lavoro, identificato come riportato al primo punto:

- a) valutare tutti i rischi ed elaborare il documento di valutazione (DVR);
- b) nominare l'RSPP;
- c) nominare il medico competente (MC) per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria, quando previsto, e disporre affinché i lavoratori si sottopongano ad essa;
- d) designare i lavoratori addetti alla prevenzione incendi ed al primo soccorso;
- e) fornire ai lavoratori i necessari e idonei DPI, su parere del RSPP e del MC;
- f) adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento dei lavoratori;
- g) consentire ai lavoratori di eleggere il loro rappresentante per la sicurezza (RLS);
- h) nell'affidamento di attività a fornitori, elaborare il Documento di Valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI);
- i) comunicare all'INAIL le informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni, riportandoli in un apposito registro;
- j) effettuare la valutazione dei rischi di incendio, emettere il relativo documento di valutazione ed adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro;
- k) convocare la riunione periodica nelle aziende con più di 15 lavoratori;
- l) aggiornare periodicamente la valutazione dei rischi;
- m) comunicare annualmente all'INAIL i nominativi dei RLS.



Obblighi del datore di lavoro



125



Aziende con meno di 10 dipendenti

Per le aziende con meno di 10 dipendenti, il TUSL, fatti salvi tutti gli altri obblighi che devono essere soddisfatti, prevede le seguenti semplificazioni del datore di lavoro:

a) rimane l'obbligo di valutare tutti i rischi per la salute e la sicurezza, ma è possibile produrre un documento di autocertificazione che, comunque, presuppone una precedente valutazione dei rischi, formalizzata in un documento opponibile a terzi;


j) è comunque necessario effettuare la valutazione dei rischi di incendio ed adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro ma non è obbligatorio emettere il relativo documento di valutazione.

k) non vi è l'obbligo di convocare la riunione periodica della sicurezza

126



DELEGA



Strumento attraverso cui vengono conferite responsabilità specifiche a un soggetto aziendale (dirigente, preposto); affinché ne sia garantita la validità (art. 16, delega di funzioni), devono sussistere condizioni ben definite, per cui la delega di funzioni da parte del datore di lavoro, ove non espressamente esclusa, è ammessa con i seguenti limiti e condizioni:

- a) che essa risulti da atto scritto recante data certa;
- b) che il delegato possenga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
- c) che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
- d) che essa attribuisca al delegato l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate.
- e) che la delega sia accettata dal delegato per iscritto.

Alla delega va data adeguata e tempestiva pubblicità. La delega di funzioni non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite. Il soggetto delegato può, a sua volta, previa intesa con il datore di lavoro delegare specifiche funzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro

Figura 4. Delega di funzione.

La delega di funzioni **NON** esclude l'obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite



Il datore **Non** può delegare
(articolo 17)



La valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento



la designazione del responsabile del Servizio di prevenzione e protezione.



Le Nomine


Gli obblighi di nomina attengono la nomina delle altre figure aziendali previste dal TUSL e deputate a coadiuvare il Datore nella gestione della sicurezza, fermo restando che ogni lavoratore è altresì coinvolto. Il TUSL identifica e descrive alcune figure chiave all'interno della gestione della sicurezza, al fine di suddividere i compiti e raggiungere un'efficienza più elevata nella lotta agli infortuni e alle malattie professionali.

Il DL pertanto NOMINA:

- Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)
- I lavoratori con incarichi specifici, ovvero l'addetto al primo soccorso e l'addetto al servizio antincendio che devono essere in numero sufficiente in relazione alle dimensioni e dei rischi specifici dell'azienda o dell'unità produttiva.
- Il Medico Competente

Mentre i lavoratori eleggono i loro rappresentanti (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, (RLS)

Queste figure hanno ovviamente bisogno di un'adeguata formazione che permetta loro di svolgere al meglio il compito affidatogli. Rimandiamo questo aspetto all'apposita sezione formazione.





2.4.2 Il dirigente

Chi è

Il dirigente viene individuato, nell'art. 2 del TUSL come la persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del DL organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa.

Cosa fa

Dunque il dirigente è colui che dirige, che organizza, che esercita una supremazia che si estrinseca in un effettivo potere organizzativo dell'attività lavorativa, nel potere di decidere le procedure di lavoro, e di organizzare opportunamente i fattori della produzione, sempre nell'ambito dei compiti e mansioni effettivamente devolutegli dall'organizzazione aziendale, e dal DL, in primis.

La figura del dirigente nel contesto agricolo risulta presente solo nelle aziende di grandi dimensioni o in quelle strutturate in più unità periferiche, può essere individuata nel direttore di cantina, direttore di azienda agricola, direttore della cooperativa. Il TUSL definisce il dirigente come soggetto con precisi obblighi di sicurezza, a prescindere da incarichi formali (che al più possono ampliare l'ambito di responsabilità, in correlazione all'estensione dei compiti di prevenzione e protezione individuati).

131



2.4.3 Il preposto

Chi è:

Il preposto ricopre un ruolo molto importante al di là del mero aspetto produttivo perché è una persona molto vicina ai lavoratori e ne conosce quindi, spesso meglio anche della proprietà, le mansioni e i rischi ad esse collegati e quindi è in grado di tutelarne la salute e sicurezza sul luogo di lavoro.

Cosa fa'

Fra le sue principali mansioni vi è quella del controllo che ogni singolo lavoratore si attenga sia alla normativa in materia di sicurezza sul lavoro presente nel D. lgs. 81/08 che a eventuali ulteriori disposizioni aziendali. Proprio il D. lgs. 81/08 e la successiva integrazione con il D. lgs. 106/09 ha definito in maniera chiara le attribuzioni in ambito lavorativo per i preposti alla sicurezza, assegnando loro, nel contempo, un'importanza che prima di tale decreto non era riconosciuta. Il Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro stabilisce anche che le funzioni cui il preposto dovrà assolvere dovranno essere attribuite in modo tale che siano coerenti con le effettive mansioni che svolge in azienda, superando quindi anche titoli formali o qualificazioni giuridiche. Quindi il D. lgs. 81/08, nel art. 2, specifica che il preposto venga incaricato in base alle sue competenze professionali e nei limiti imposti dalla gerarchia interna l'ufficio e gli oneri cui dovrà assolvere adeguati alle sue reali capacità.

Come per il dirigente, in agricoltura non sempre è possibile individuare un preposto alla sicurezza, soprattutto nelle realtà di piccole dimensioni o con attività lavorative svolte al di fuori della sede aziendale. Il preposto viene di fatto individuato nel lavoratore più esperto, presumendo che abbia maggiore cognizione di causa e conosca meglio i rischi lavorativi dei colleghi: tale figura prende il nome di preposto di fatto. Nel settore agricolo quindi figure come cantiniere, enologo, responsabile di stalla e di cantina e di campo assolvono il ruolo di preposti di fatto.

Come per tutti i responsabili addetti a una delle funzioni obbligatorie per legge (addetto primo soccorso, addetto antincendio, ...) anche per i dirigenti e i preposti è previsto che il DL si occupi di fornire loro una specifica e adeguata formazione a quella che sarà il loro incarico, nonché eventuali successivi corsi di aggiornamento dovuti a variazione nella normativa o a progressi tecnologici.

132